



COMUNE DI GAVOI
(PROVINCIA DI NUORO)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art.21 della Legge 10 Aprile 1951, n°287, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, N°405 e del 2° comma dell'art.2 della Legge 27 dicembre 1956, N°1441, si deve provvedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune, che non essendo iscritti negli Albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.12 della predetta legge, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE D'ASSISE DI APPELLO, sono invitati a iscriversi, presso l'Ufficio elettorale del Comune, entro il 31 Luglio p.v., negli elenchi comunali;

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana;**
- b) Buona condotta Morale;**
- c) Età non inferiore ai 30 non superiore ai 65 anni;**
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;**
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise d'Appello.**

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

- I magistrati e tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;**
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;**
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.**

Gavoi 10/04/2015

IL SINDACO
Avv. Giovanni Porcu